SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 settembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casignana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Casignana (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Maria Luzza, dal viceprefetto aggiunto dr. Luigi Guerrieri e dal funzionario economico finanziario dr. Giuseppe Belpanno, per la durata di diciotto mesi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casignana (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014
Interno, foglio n. 1810

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casignana (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la storica e radicata presenza della criminalità organizzata.

Sono state avviate una serie di azioni nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione che non possono ritenersi concluse; conseguentemente la commissione ha chiesto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, che il prefetto di Reggio Calabria ha fatto proprie con relazione del 20 giugno 2014, sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una riunione tenuta in data 18 giugno 2014, alla presenza del Procuratore Distrettuale Antimafia.

Sin dalle prime fasi l'attività della gestione commissariale è stata caratterizzata da un'azione volta al riassetto organizzativo dell'ente, per assicurare una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

L'organo di gestione straordinaria ha infatti adottato numerosi regolamenti ed ha dato corso ad una generale revisione delle procedure gestionali, al fine di disciplinare l'attività degli uffici con l'obiettivo di evitare futuri condizionamenti esterni da parte della locale criminalità.

Tra gli atti adottati si segnala la predisposizione di una nuova pianta organica con la quale è stata disposta una significativa rimodulazione delle posizioni organizzative, funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati anche a lungo termine.

La commissione straordinaria, allo scopo di fronteggiare ripetute situazioni di criticità connesse ad una carente organizzazione dell'archivio ha avviato la realizzazione di un «data base» per l'informatizzazione dei procedimenti in corso anche al fine realizzare il processo di dematerializzazione degli atti. Inoltre, per meglio rispondere alle esigenze di trasparenza amministrativa è stato realizzato un nuovo sito istituzionale che costituisce una forma di comunicazione immediata tra amministrazione e cittadinanza.

Particolarmente significativi sono stati gli interventi, alcuni dei quali tuttora in itinere, disposti per fronteggiare le gravi disfunzioni registrate nel settore dell'ambiente che interessano, in particolare, la discarica che insiste sul territorio comunale. Sono state realizzate opere per il contenimento del deflusso delle acque meteoriche e per intercludere il sito con apposita recinzione.

È stata, al riguardo, rappresentata la necessità di realizzare ulteriori e più incisivi interventi di messa in sicurezza dell'area, che dovranno essere definiti nell'ambito della programmazione regionale di settore. È, inoltre, stata avviata la predisposizione di un bando di gara per l'individuazione di una ditta incaricata della complessiva gestione del sito.

Particolare rilevanza assumono gli interventi, avviati a seguito dell'assegnazione da parte della regione Calabria di un consistente finanziamento, per il recupero e la valorizzazione di una storica «villa romana» che costituisce un sito archeologico di interesse nazionale.

Sono anche in corso di attuazione i lavori di recupero di alcuni fabbricati abbandonati del centro storico e quelli per la valorizzazione e riqualificazione a scopi sociali di un complesso sportivo, interventi finanziati con fondi destinati al sostegno dello sviluppo economico e dell'occupazione (fondi PISL).

Nel settore urbanistico sono stati avviati i lavori di manutenzione di alcune strade comunali e della rete idrica e fognaria che, una volta conclusi, miglioreranno il livello dei servizi e il decoro urbano.

È stata anche effettuata una ricognizione dell'intero patrimonio dell'ente, finalizzata al migliore utilizzo dei beni immobili comunali con l'avvio di procedure ad evidenza pubblica per la loro assegnazione a titolo oneroso.

Nell'ambito delle iniziative volte ad innalzare il livello di sicurezza e di controllo del territorio sono in corso intese per l'assegnazione, all'Arma dei Carabinieri, di uno stabile di proprietà comunale da adibire a locale caserma.

Nel settore economico-finanziario è stata effettuata un'incisiva azione di recupero dei tributi non riscossi e di controllo della spesa. All'attività di verifica disposta dalla commissione straordinaria, dalla quale è emersa una rilevante esposizione debitoria dell'ente, hanno fatto seguito iniziative di contenimento della spesa che necessitano, tuttavia, di ulteriori interventi applicativi.
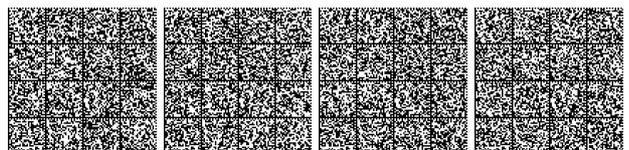
L'interruzione dell'attività di recupero delle risorse finanziarie, avviata dalla commissione straordinaria, inciderebbe, inoltre, negativamente sulla formazione di una cultura della legalità fiscale, intesa come dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale alla quale l'organo di gestione straordinaria ha anche orientato la propria azione.

Il perfezionamento degli interventi sopra descritti, intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza ed imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità.

Per i motivi rappresentati risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casignana (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 25 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Mascali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Mascali (Catania) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal dott. Enrico Gullotti, viceprefetto, dal dott. Francesco Milio, viceprefetto aggiunto e dal dott. Giuseppe Chiofalo, funzionario economico finanziario;

Visto il proprio decreto, in data 6 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2013, con il quale il dott. Enrico Gullotti è stato sostituito dal dott. Giuseppe Piacentino, viceprefetto;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana

Decreta:

La gestione del comune di Mascali (Catania), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014
Interno, foglio n. 1812

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

La gestione del comune di Mascali (Catania) è stata affidata ad una commissione straordinaria, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2013, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata. All'atto dell'affidamento, le funzioni consiliari dell'ente erano esercitate da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della regione siciliana in data 31 gennaio 2013, ai sensi delle specifiche disposizioni normative regionali

Le azioni intraprese dall'organo di gestione straordinaria hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di risanamento, pur con le difficoltà derivanti da un contesto ambientale che non si è del tutto affrancato dal radicato sistema di illegalità.

Nonostante il notevole impegno profuso per ripristinare i principi di legalità ed efficienza all'interno della struttura comunale, l'operato della commissione straordinaria non può considerarsi concluso, con particolare riferimento alle iniziative avviate nella riorganizzazione della struttura amministrativa, nonché in materia di lavori pubblici ed urbanistica dove il consolidato sistema di influenza criminale è tuttora in grado di esprimere la propria capacità di interferenza e di condizionamento.

A tal riguardo, il prefetto di Catania, con relazione del 14 luglio 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, ha sottolineato l'esigenza di garantire la continuità ed il completamento degli interventi, al riparo da possibili interferenze di natura illecita.

Le considerazioni del prefetto sono state condivise dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione che si è tenuta, in data 7 luglio 2014, alla presenza del Procuratore distrettuale della Repubblica.

Le attività della commissione si sono innanzitutto concentrate sulla riorganizzazione della struttura amministrativa che presentava disfunzioni in settori essenziali, accresciute da diffuse forme di malcostume amministrativo. Sono stati rinnovati l'OIV e il collegio dei revisori dei conti ed è stata anche implementata la dotazione organica comunale, con l'assunzione di una unità di personale, cui è stata assegnata la responsabilità della delicata area economico-finanziaria.

È in atto da parte della commissione la ricollocazione di alcuni dipendenti, sulla base delle specifiche professionalità, tenendo conto, nella preposizione ai diversi uffici, della necessità di garantire anche dopo la cessazione della gestione commissariale condizioni di corretta ed imparziale amministrazione.

Allo scopo di assicurare l'efficienza dei servizi, risparmi di spesa e, soprattutto, una gestione improntata ai principi di legalità ed imparziali-

tà amministrativa, sono state stipulate alcune convenzioni che incidono su rilevanti attività dell'amministrazione comunale, quali il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, il reimpiego dei beni confiscati alla mafia e il conferimento di incarichi ad esperti in materia di opere pubbliche.

È stata anche stipulata un'intesa con il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche di Sicilia e Calabria finalizzata a seguire l'esecuzione di opere pubbliche comunali in tutte le fasi di realizzazione, con riduzione dei costi derivanti dall'affidamento degli incarichi a professionisti esterni.

La commissione ha impresso un'accelerazione alla realizzazione di alcune opere pubbliche, anche di rilevante entità, con interventi che interessano, tra l'altro, la rete viaria ed il campo sportivo comunale, nonché i servizi di fonia e telematici all'interno della sede comunale. E' opportuno che tali interventi vengano ultimati, a cura dell'organo straordinario che ha rimosso gli ostacoli che si frapponevano al loro completamento, dando un tangibile segno della presenza e dell'efficienza dello Stato dopo anni di inerzia e di malgoverno.

Il territorio del comune di Mascali è stato oggetto di speculazioni edilizie, favorite dall'assenza di uno strumento urbanistico generale, che hanno interessato in particolare la fascia costiera, determinando uno sviluppo edilizio disordinato e l'assenza delle necessarie opere di urbanizzazione.

La commissione è già fattivamente intervenuta nella materia, adottando misure idonee ad incidere positivamente sulle diverse criticità, anche in considerazione della circostanza che le associazioni criminali attive nella zona, come emerge dalla relazione alla base dello scioglimento del consiglio comunale, da lungo tempo, traggono vantaggio dai proventi derivanti dalla politica di trasformazione urbanistica di vasta parte del litorale, in precedenza a vocazione agricola.

Per garantire un ordinato assetto del territorio ed evitare ingerenze criminali, la commissione intende accelerare l'*iter* di approvazione del piano regolatore generale alla cui adozione osta il contenzioso, numericamente rilevante, in atto tra comune e tecnici incaricati della redazione dello strumento urbanistico. La commissione ha avviato un'attività di mediazione con i ricorrenti per addivenire ad una composizione transattiva delle vertenze e per consentire la prosecuzione del rapporto professionale con i predetti esperti.

Relativamente al settore economico-finanziario sono in corso azioni mirate a contenere il fenomeno dell'evasione fiscale, con particolare riguardo al considerevole recupero di canoni idrici. Va infatti rilevato che il rafforzamento delle attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria comporta benefici per l'attività amministrativa, garantisce i servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo anche un deterrente per la reiterazione di comportamenti elusivi.

In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stata disposta la redazione di un piano d'ambito relativo al territorio, attualmente sottoposto all'approvazione del competente assessorato regionale, cui seguirà l'indizione di apposita gara per l'affidamento del servizio.

La rilevanza dell'adempimento richiede che le diverse fasi procedurali siano seguite dalla commissione straordinaria.

Sul territorio comunale insiste un impianto di depurazione che serve diversi comuni che si sono consorziati per la gestione associata del servizio. Il consorzio ha ricevuto un importante finanziamento per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento del depuratore e al completamento della rete fognante nei comuni interessati. Anche in questo caso, atteso il rilevante importo delle somme assegnate, deve essere garantita dall'organo di gestione straordinaria una puntuale azione di monitoraggio delle modalità d'impiego dei fondi.

La delicatezza delle questioni affrontate dalla commissione straordinaria richiede che le diverse iniziative intraprese siano portate a compimento per conseguire l'obiettivo primario del ripristino delle condizioni di funzionalità istituzionali dell'ente e per scongiurare ulteriori tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare l'affidamento della gestione del comune di Mascali (Catania), per il periodo di sei mesi, alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Quarto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Quarto (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, dal viceprefetto dott.ssa Savina Macchiarella e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Carmelina Vargas;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

Decreta:

La gestione del comune di Quarto (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014
Interno, foglio n. 1808

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, la gestione del comune di Quarto (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un con-

testo gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione del 18 luglio 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi di risanamento già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli e del procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità e a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state subito improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza criminale, incidendo in particolare sulle situazioni di criticità riscontrate in sede di accesso ispettivo.

Uno dei settori nei quali si è incentrata l'azione della commissione straordinaria è stato quello dei lavori pubblici dove sono in corso di ultimazione alcune opere avviate durante la gestione straordinaria. Si tratta della costruzione di un collettore fognario, della sistemazione del manto stradale di una via comunale, dell'implementazione di un impianto sportivo e dell'allestimento di un centro polifunzionale.

Tali lavori richiedono, anche nella fase esecutiva, un'attenta vigilanza che deve essere svolta dalla commissione straordinaria, per garantire il pieno rispetto dei príncipi di trasparenza e legalità, tenuto anche conto dell'interesse che tali lavori, per le ingenti risorse economiche impegnate, suscitano negli ambienti criminali, la cui influenza sul territorio continua ad essere elevata.

Per quanto attiene al settore urbanistico l'attività della commissione è stata finalizzata a prevenire e reprimere l'abusivismo attraverso una preliminare ricostruzione documentale dei fascicoli relativi agli illeciti edilizi.

È al riguardo in fase di costituzione un gruppo di lavoro, che avrà il compito specifico di evadere le numerose richieste di condono, da anni giacenti.

Sono in corso controlli sui manufatti abusivi sottoposti a sequestro e su immobili da demolire che insistono sulle aree pubbliche comunali. Inoltre, è stata avviata la verifica della consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente che richiede, tra l'altro, l'accatastamento e la trascrizione dei titoli di proprietà mai effettuati in passato.

Tali operazioni sono funzionali alla successiva dismissione del patrimonio disponibile.

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione degli alloggi di edilizia popolare, cui seguirà, sulla base delle relative graduatorie, l'assegnazione delle singole unità abitative.

È necessario che sia la commissione straordinaria a completare la procedura di consegna degli alloggi, anche al fine di scongiurare possibili occupazioni abusive.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani con la riorganizzazione dell'intero settore e l'ampliamento del servizio di raccolta porta a porta, ora effettuato anche in zone precedentemente non servite.

L'azione della commissione straordinaria è al momento diretta alla conclusione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di tale servizio.

È importante che i necessari adempimenti vengano posti in essere dall'organo di gestione straordinaria, affinché sia assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Nel settore del commercio e delle attività produttive, è stato disposto un controllo ad ampio raggio delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche. È, inoltre, in fase di completamento il nuovo strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD), che, nel rispetto della vigente normativa, disciplinerà l'insediamento sul territorio comunale di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante.

Importanti iniziative nel settore dei servizi sociali hanno riguardato l'assistenza agli anziani e all'infanzia; l'organo di gestione straordinaria ha previsto, tra i progetti inseriti nell'ambito delle risorse finanziate con il Piano di azione e coesione, la realizzazione di un asilo nido, tipologia di struttura finora assente nel territorio.

La commissione straordinaria è, inoltre, impegnata a regolamentare le procedure per l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali di accoglienza dei minori appartenenti a famiglie con disagio sociale.

Per quanto attiene al settore viabilità, è in corso l'aggiornamento del «piano traffico» e del «piano parcheggi», interventi diretti a realizzare un maggior livello di sicurezza ed una migliore vivibilità delle aree cittadine.

Nel settore economico finanziario è stata avviata una capillare azione di contrasto all'evasione tributaria, che aveva portato l'ente ad una situazione gravemente deficitaria, dovuta anche all'assenza di un'efficace politica fiscale.

Il perfezionamento dei menzionati interventi, intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria, per assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo, per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Quarto (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Giugliano in Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Giugliano in Campania (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Giuseppe Guetta, dal viceprefetto dott. Fabio Giombini e dal dirigente di II fascia, area I dott. Luigi Colucci;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

Decreta:

La gestione del comune di Giugliano in Campania (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014
Interno, foglio n. 1811

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013, la gestione del comune di Giugliano in Campania (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo di una corretta amministrazione dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di imparzialità e buon andamento e reso estremamente difficile dalla pervicace e radicata presenza di sodalizi criminali.

Come rilevato dal prefetto di Napoli nella relazione del 16 luglio 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, l'avviata azione di riorganizzazione e di risanamento dell'istituzione locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli e del procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità ed a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza delle locali consorterie, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

In tal senso, significative iniziative sono state poste in essere sul piano del riassetto dell'apparato burocratico dell'ente, con la nomina di nuovi dirigenti e l'adeguamento degli atti di natura regolamentare alle vigenti disposizioni normative.

È stato anche avviato un costante monitoraggio sul personale dipendente gravato da procedimenti penali, all'esito dei quali sarà necessario adottare ulteriori e mirati provvedimenti amministrativi.

Uno dei settori nei quali si è incentrata l'azione della commissione straordinaria, e che ha presentato maggiori complessità e problematiche, è quello ambientale, in particolare per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale servizio, all'esito di una gara europea, è stato affidato ad un'associazione temporanea d'imprese, che ha avviato l'attività di raccolta porta a porta, migliorandone sensibilmente la qualità con positivi riflessi in termini di decoro urbano.

Nondimeno, sono tuttora in essere tentativi di pregiudizievoli condizionamenti, nei confronti dei quali la commissione straordinaria ha intrapreso specifiche azioni di contrasto.

Nell'ambito del settore commerciale, si è reso necessario un incisivo intervento di risanamento del mercato ortofrutticolo, uno dei più grandi dell'Italia meridionale, rispetto al quale la pregressa amministrazione aveva sostanzialmente abdicato al proprio ruolo gestionale e decisionale, a tutto vantaggio di un'associazione di operatori.

Al riguardo, l'organo di gestione straordinaria ha intrapreso una complessa azione tutt'ora in corso, finalizzata sia a regolarizzare la permanenza degli operatori, con atti concessori certi ed allontanando coloro che sono privi dei requisiti richiesti e delle prescritte certificazioni antimafia, sia ad evitare che possa nuovamente affermarsi la posizione di monopolio della citata associazione, che gestiva di fatto l'intera struttura.

Per quanto attiene al settore dei lavori pubblici, viene posto in rilievo che sono stati recentemente avviati, con finanziamenti comunitari, i lavori di realizzazione di importanti opere pubbliche, che per la loro rilevanza economica è opportuno che proseguano sotto la vigilanza della commissione straordinaria.

La richiesta di proroga del mandato straordinario è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore relativo all'assetto del territorio, che risente notevolmente della carenza di una pregressa programmazione e di una mancata azione di vigilanza e controllo.

In tale ambito, le direttrici su cui si è mossa l'azione dell'organo di gestione straordinaria sono prevalentemente due: la definizione del piano urbanistico comunale ed il contrasto al fenomeno, particolarmente diffuso, dell'abusivismo edilizio.

L'adozione di nuovi strumenti urbanistici assicurerà una corretta gestione delle relative procedure e eviterà l'insorgere di possibili manovre speculative della criminalità organizzata, i cui segnali di attività sul territorio sono tuttora presenti.

Importanti iniziative sono state avviate anche con riferimento all'utilizzo dei beni confiscati, per alcuni dei quali sono in corso le procedure per accedere ai finanziamenti PON da destinare alle necessarie opere di ristrutturazione.

La destinazione dei beni confiscati a scopi sociali e, quindi, il loro utilizzo da parte della cittadinanza costituiscono un importante segnale della presenza dello Stato e del valore di un'azione amministrativa improntata ai principi di legalità.

Il perfezionamento delle menzionate attività richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria, per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di ingerenze da parte delle consorterie locali.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Giugliano in Campania (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06822

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014.

Crisi nel Nord dell'Iraq. Approvazione delle linee di indirizzo e di azione circa il contributo dell'Italia alle iniziative internazionali.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2014

Visto l'articolo 2, comma 3, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Considerato, che la recente occupazione di ampie porzioni del territorio iracheno e siriano da parte dell'Isis e ulteriori forze terroristiche costituisce una minaccia alla sicurezza e stabilità internazionali e, soprattutto, che essa è causa di una catastrofe umanitaria e di gravi violazioni dei diritti umani;

Tenute presenti le conclusioni del Consiglio straordinario dei Ministri degli affari esteri dell'Unione europea in data 15 agosto 2014, ed in particolare il passaggio in cui il Consiglio accoglie con favore la decisione dei singoli Stati membri di rispondere positivamente alla richiesta del Governo regionale curdo di ricevere con urgenza materiali militari, sulla base delle capacità e delle leggi nazionali degli Stati membri e con il consenso delle autorità nazionali irachene;

Tenuto conto, altresì, della Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 2170 del 16 agosto 2014, adottata nell'ambito del Capitolo VII della Carta ed in particolare della riaffermata necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, la minaccia alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici;

Preso atto delle comunicazioni del Governo rese al Parlamento dai ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa in data 20 agosto 2014 sui recenti sviluppi della situazione in Iraq, anche con riferimento agli esiti del Consiglio straordinario dei Ministri degli esteri dell'UE del 15 agosto 2014;

Preso atto della risoluzione n. 7-00456 sul contributo dell'Italia alle iniziative internazionali per la crisi del Nord dell'Iraq, e della Risoluzione Doc. XXIV, n. 34 sui recenti sviluppi della situazione irachena e sugli esiti del Consiglio straordinario dei Ministri degli affari esteri dell'Unione europea, approvate dalle Commissioni parlamentari riunite (rispettivamente: III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati, e 3ª Esteri e 4ª Difesa del Senato) in data 20 agosto 2014, con le quali si impegna il Governo a dare attuazione agli indirizzi del richiamato Consiglio straordinario dei ministri degli affari esteri dell'Unione europea del 15 agosto 2014, rispondendo, d'intesa con i partners europei e transatlantici, alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde, con il consenso delle autorità nazionali irachene;

Visto l'articolo 1, commi 6, lettera *a)*, e 9, lettera *b)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e quella dell'Iraq, in data 23 gennaio 2007, ratificato con la legge 20 marzo 2009, n. 27;

Considerato che sono in corso scambi di note diplomatiche fra l'Iraq e l'Italia al fine di dare applicazione all'accordo sopra richiamato nel settore della difesa, anche ai sensi dell'articolo 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto l'articolo 319 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede che le armi e le munizioni di interesse militare acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 2194 del medesimo Codice che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni e agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione;

Vista la sentenza del Tribunale di Torino in data 14 gennaio 2004, n. 228 relativa a materiale d'armamento rinvenuto sulla motonave "Jadran Express", sottoposto a confisca e versato alla Direzione di artiglieria, non ancora distrutto;

Visto l'articolo 422 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, riguardante la individuazione dei materiali d'armamento leggero eccedenti le esigenze delle Forze armate;

Atteso che dai contatti con le autorità irachene competenti e dalle verifiche effettuate in ambito nazionale è emersa l'utilità e la possibilità della consegna di materiale d'armamento leggero;

Ritenuto necessario provvedere a porre in essere azioni, di carattere straordinario, intese a concorrere al superamento della grave situazione determinatasi;

Sulla iniziativa congiunta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Procedersi all'invio in Iraq, a cura del Ministero della difesa, dei materiali d'armamento leggero di cui in premessa, ed alla loro consegna alle autorità irachene,

secondo le intese tecniche in corso di perfezionamento fra quelle autorità e le autorità competenti dei Ministeri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Procedersi, altresì, alle medesime condizioni di cui al comma 1, ove richiesto, ed a cura del Ministero della difesa, al trasporto in Iraq di materiale d'armamento eventualmente reso disponibile da Paesi terzi.

3. Procedersi, ai sensi dell'articolo 319 del Codice dell'ordinamento militare, all'assegnazione per finalità istituzionali al Ministero della difesa di una parte dei materiali d'armamento leggero in confisca richiamati in premessa, per l'ottemperanza a quanto indicato al comma 1;

4. I Ministri della difesa e per gli affari esteri riferiscono circa l'attuazione delle azioni indicate con apposita comunicazione al Consiglio dei Ministri e provvedono, con proprie determinazioni, all'adozione delle eventuali, ulteriori misure necessarie per assicurare la completa esecuzione delle linee deliberate.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014
Ufficio controllo atti PCM Ministeri Giustizia e Affari esteri, registrazione-prev. n. 2388

14A06905

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 luglio 2014.

Annullamento *in parte qua* e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona».

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-*bis*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona «perché costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale»;

Considerata la necessità di annullare *in parte qua* e modificare il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», per i motivi indicati nella proposta formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16 dicembre 2013 e dallo stesso inoltrata al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Vero-

na con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, dettando altresì la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona;

Considerato che, con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di San Martino Buon Albergo (Verona) e Verona e della sua avvenuta pubblicazione al relativo albo pretorio, rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e 16 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati sui quotidiani «L'Arena» del 27 dicembre 2013 e 19 gennaio 2014, «Il Gazzettino» del 31 dicembre 2013 e «Il Messaggero» del 31 dicembre 2013, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di annullamento *in parte qua* e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, quanto segue:

a) con nota prot. 25203 del 28 gennaio 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 3072 del 5 febbraio 2014, il comune di Verona - 8a circoscrizione ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta *de qua*;

b) con nota del 24 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 10886 del 29 aprile 2014, Giorgio Zambaldo ha reso noto di avere stipulato con il comune di Verona un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione di quanto previsto dal Piano degli interventi (PI) di cui all'art. 3, approvato con delibera del Consiglio comunale di Verona n. 91 del 23 dicembre 2011, e di avere versato le imposte e le tasse conseguenti alle medesime previsioni urbanistiche, chiedendo che l'area oggetto di convenzione, peraltro non esattamente individuata, sia espunta da quella di cui alla proposta *de qua*;

c) con nota prot. prot. 117722 del 29 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 11044 del 30 aprile 2014, il comune di Verona (deliberazione della Giunta comunale di Verona n. 117 del 24 aprile 2014) ha eccepito quanto segue: sulla disciplina di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, evidenziandone la genericità rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, con particolare riferimento al predetto punto *a)* in merito agli aspetti ecologico-ambientali, affermando la necessità che tale disciplina sia integrata con il contenuto della predetta normativa urbanistica; sulla disciplina di cui alla lettera *d)*, evidenziandone la genericità e il parziale contrasto con quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, il quale ha classificato gli edifici del centro storico di Montorio in sette categorie e ha dettato per ognuna di esse specifiche disposizioni, affermando la necessità che tale disciplina sia sostituita con la predetta normativa urbanistica; sulla disciplina di cui alla lettera *f)*, evidenziandone la genericità e il parziale contrasto con quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, il quale ha operato una progettazione dettagliata dei percorsi e delle piste ciclopedonali, con specificazione delle caratteristiche costruttive e materiche, chiedendo che venga stralciato il divieto relativo all'asfaltatura delle piste ciclabili; sulla disciplina di cui alla lettera *h)*, affermando la necessità di rinviare alla disciplina stabilita in materia dai regolamenti comunali vigenti; sulla disciplina di cui alla lettera *i)*, affermando la necessità di rinviare alla disciplina stabilita in materia dalle norme tecniche operative del citato PI e dai regolamenti comunali vigenti. Il medesimo comune ha proposto di introdurre una clausola di salvaguardia nei confronti degli ambiti, individuati dal citato PI (n. 227, 492 e 560), la cui trasformazione è subordinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, uno dei quali già stipulato (n. 560);

Vista la nota prot. 13112 del 23 maggio 2014, con la quale il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il proprio parere sulle osservazioni alla proposta di annullamento *in parte qua* e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961;

Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di non accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:

relativamente a quelle di cui al punto *b)*, in quanto il citato parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. n. 13112/2014 rileva che l'esclusione dell'area in questione dall'ambito assoggettato a tutela «porterebbe a ripercussioni sull'intero dispositivo normativo nella sua strutturazione essenziale, che fa discendere dall'analisi diretta e circostanziata dei valori storico culturali del paesaggio, nel suo stato attuale e in riferimento alle invarianti storiche, le specifiche norme a difesa e valorizzazione dello stesso». L'acquisizione di diritti urbanistici all'edificazione, derivanti dalla stipula dell'accordo sopra citato e comprovati dall'intervenuto pagamento delle imposte relative, risulta estraneo alla vicenda *de qua*. Rientra nei doveri dello Stato di cui all'art. 9 della
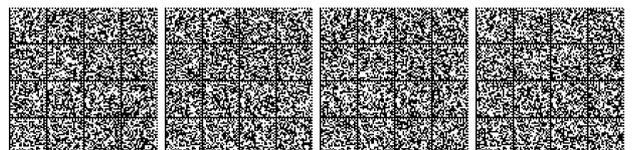
Costituzione la tutela del complesso in argomento, anche laddove l'interesse pubblico determini una limitazione al diritto di proprietà privata che, in base all'art. 42, comma 2, della Costituzione, può essere regolata per consentire il perseguimento dei prevalenti obiettivi di interesse pubblico;

relativamente a quelle di cui al punto *c)*, in quanto la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali rimane vigente per le parti non in contrasto con la specifica disciplina prevista dalla proposta *de qua*, non incontrando, per le parti restanti, alcun pregiudizio né limitazione, anche laddove presenti un maggiore livello di dettaglio e operi ulteriori distinzioni rispetto a quelle di cui alla predetta disciplina; quelle relative alla lettera *f)*, in quanto l'edificazione non intensiva del centro storico di Montorio, punteggiata da consistenti aree a verde, non appare compatibile con la stesura di manti bituminosi sulle sedi delle piste ciclabili, per le quali è necessario prevedere il ricorso a tecniche che si integrino maggiormente con il contesto tutelato, quali, ad esempio, terreno locale stabilizzato; quelle relative all'introduzione di una clausola di salvaguardia nei confronti degli ambiti, individuati dal citato PI, la cui trasformazione è subordinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, uno dei quali già stipulato, per la motivazione di cui al punto precedente;

Considerato che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. n. 9460 dell'11 giugno 2014, il parere della Regione del Veneto sulla proposta di annullamento *in parte qua* e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», come previsto dall'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e che detta richiesta è stata riscontrata con foglio prot. n. 2763401 del 27 giugno 2014, acquisita agli atti di questa Direzione regionale al prot. n. 10916 del 3 luglio 2014, con il quale sono state formulate alcune proposte di integrazione della predetta proposta;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che l'area di pertinenza del fiume Fibbio, che conserva i valori paesaggistici oggetto del presente provvedimento, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, è delimitata come segue: lato nord-est: strada comunale della Pieve - strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di Sant'Antonio alla Madonnina, fino alla Pedrotta in confine con il comune di San Martino Buon Albergo - confine comunale di Verona e San Martino Buon Albergo - limite ovest dell'area sottoposta a tutela con decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino alla località Corte Drago; lato sud-ovest: strada interna da Corte Drago a Corte Tetra - strada interna da Corte Tetra alla località Cengia - strada comunale di Ferrazze fino al limite dell'edificato di Sant'Antonio - limite dell'edificato di Sant'Antonio - Fossa Murara da Sant'Antonio, per località Cavallo e Presa, fino alla località Falcona - Fossa Zenobia di Falcona fino alla chiesa parrocchiale di Montorio;

Ritenuto che l'area delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella succitata proposta del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 16 dicembre 2013, parimenti unita al presente provvedimento, nonché ai fini di allineare la situazione giuridica dell'area *de qua* alle circostanze de facto;

Decreta:

La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 è annullata *in parte qua*, modificata nella perimetrazione relativamente ad alcune aree ricadenti nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo e confermata, nel suo perimetro, relativamente alle aree ricadenti nel territorio del comune di Verona.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, come modificato a seguito del presente provvedimento, comprende l'area di pertinenza del Fiume Fibbio, sita nell'ambito dei Comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, come delimitata in premessa e come rappresentata nell'unita planimetria.

Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 21 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico di un'area compresa nei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona:

a) paesaggi agrari, naturali e boschivi:

sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni, volte a disciplinare tali finalità;
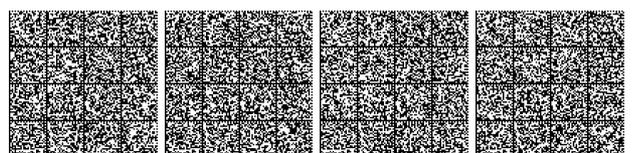
non sono consentiti, di norma, interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e gli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei (con specifico riferimento a quelli boschivi) affermati o di antico impianto e le colture tradizionali dei vari contesti e, in particolare: l'apertura di nuove cave; gli interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neo-formazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture; la riduzione a coltura dei terreni boschivi affermati o di antico impianto; la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ove alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio; l'introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;

b) ambiti fluviali:

sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico delle aree fluviali, comprensive delle relative sponde; il censimento e catalogazione delle specie vegetali di pregio, da divulgare e valorizzare nei percorsi di visita, tramite segnalazioni o indicazioni adeguate, aventi carattere di semplicità e minima visibilità; lo studio, il censimento e la catalogazione delle opere e dei manufatti idraulici - anche rinvenuti nel corso di interventi edilizi - d'interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua, ai fini della loro conservazione e valorizzazione;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità;

gli interventi volti alla sicurezza idraulica sono realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde;

non è consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica confermate e approvate dall'autorità idraulica competente;

c) aree verdi urbane:

sono ammessi interventi di ceduazione o sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, mediante il ricorso ad essenze autoctone appropriate;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree verdi urbane, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;

d) aree verdi extraurbane:

sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento dell'assetto colturale o funzionale originario;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree verdi extraurbane, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;

e) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale, non possono formare oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni;

laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico, si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione che gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e protezione degli immobili;

in deroga alle disposizioni precedenti è consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze;

è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia provata, con apposita documentazione, l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi;

in corrispondenza delle coperture non è consentita, di norma, la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi estranei alla tradizione costruttiva locale;

non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici di particolare pregio, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;

l'installazione di tende o velari sugli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, è consentita, a condizione che non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica degli edifici stessi;

sono ammessi interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, con particolare riguardo al ripristino e al rifacimento delle coperture, anche relativamente agli elementi accessori o decorativi (per esempio: comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole);

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare gli interventi sopra indicati;

f) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera *e)*, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione, ed ampliati (planimetricamente e volumetricamente). Le ricostruzioni devono rispondere ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità e integrazione con il tessuto insediativo e non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare le ricostruzioni di edifici non appartenenti al tessuto edilizio storico;

g) viabilità e spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico:

è vietata l'asfaltatura dei sentieri e delle piste pedonali e ciclabili. Per queste ultime è ammesso l'impiego di pavimentazioni in terreno locale stabilizzato o simili;

è assicurata la tutela delle componenti distintive della viabilità e degli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinarne la conservazione e il restauro;

h) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:

sono consentiti l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purché non ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in nodo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive e paraboliche sugli edifici e sulle costruzioni devono essere realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati;

i) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:

è prescritto, di norma, il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla metà del novecento, ricomprensibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose;

gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, realizzati anteriormente alla metà del novecento, devono essere conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Gli apparecchi illuminanti di nuova fornitura o installazione devono rispettare l'iconografia storica del luogo e i correlati caratteri luministici, al fine di garantire la conservazione percettiva dei valori paesaggistici e l'unitarietà figurativa dei complessi di cose immobili con valore storico-paesaggistico;

qualora si preveda la modifica delle aperture corrispondenti alle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni situate nelle zone di cui alla precedente lettera *e)*, è assicurato il ripristino, anche sulla base della documentazione d'archivio, delle dimensioni e della configurazione storica, con riferimento particolare al contenimento dello sviluppo ininterrotto delle superfici vetrate. Gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, con l'utilizzo di materiali di tipo tradizionale. In tutti casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche

solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico, ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura;

gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, costituiscano espressione significativa della storia della comunità e dei luoghi, devono essere restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni relative agli elementi di arredo, all'illuminazione pubblica, alle vetrine ed alle insegne degli esercizi commerciali;

l) servizi e impianti a rete:

negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;

dovrà essere effettuato, laddove possibile, il riordino delle canalizzazioni e dei condotti esterni;

m) pavimentazioni e recinzioni:

le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati e simili) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere e simili) che costituiscono espressione della tradizione locale e di particolare pregio devono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione;

n) insegne e cartelli pubblicitari:

è vietata, di norma, la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità. Sono ammesse, in numero limitato, insegne e indicazioni turistiche che siano rispettose dei vari contesti paesaggistici, con particolare riferimento ai quadri naturali e ai principali punti di vista e sosta.

Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvederà alla trasmissione al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Verona del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Venezia, 3 luglio 2014

Il direttore regionale: SORAGNI

ALLEGATO

IL SOPRINTENDENTE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-*bis*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del Soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto dirigenziale generale 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010, registro n. 2, foglio n. 23, con il quale è stato conferito all'arch. Gianna Gaudini l'incarico di livello dirigenziale non generale di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona «perché costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico tradizionale»;

Considerato che nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo sono vigenti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui ai decreti ministeriali 25 ottobre 1961 e 18 novembre 1971, emanate ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che, avverso al provvedimento 25 ottobre 1961, il Comune di San Martino Buon Albergo ha proposto, in data 20 aprile 1962, entro i termini previsti dalla legge, ricorso al Governo della Repubblica, contestando l'estensione dell'area sottoposta a tutela al centro abitato e alla zona destinata a sviluppo industriale dall'allora vigente Piano regolatore generale (P.R.G.), e che il ricorso è stato respinto con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965;

Considerato che, all'ordine del giorno della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona, figura, nella seduta del 22 luglio 1966, la trattazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre
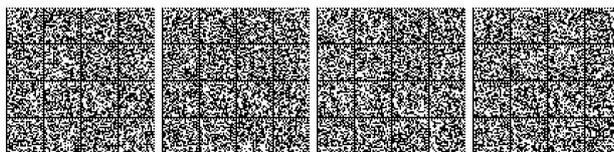
1961, sul quale detta Commissione si è espressa nel modo seguente: «la Commissione, ritenuto che la zona posta a sud del territorio comunale è di scarso interesse panoramico essendo l'area predetta adibita a zona industriale e costituita prevalentemente da fabbriche di vario genere, è del parere che il vincolo emesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, possa essere ridotto entro i nuovi confini, così delimitati: limite occidentale: (da nord a *sud)* - Strada Comunale delle Ferrazze, dal confine con il Comune di Verona (frazione Montorio) fino alla località de la Scimmia. Linea parallela corrente alla distanza di 20 metri [...]», e che la planimetria della zona così delimitata è stata pubblicata dal 9 dicembre 1966 al 3 marzo 1967;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti, con nota del 7 gennaio 1967, in risposta a nota del 28 luglio 1967 della Soprintendenza dei monumenti di Verona, ha ritenuto che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona non abbia «proposto una semplice riduzione del vincolo di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, secondo le richieste del Comune ricorrente», bensì abbia «deliberato una delimitazione completamente nuova della zona da sottoporre a tutela, con eliminazione di alcune parti ed aggiunta di altre», concludendo che «spetta al Ministero l'apprezzamento discrezionale sulla opportunità o meno di promuovere la procedura di svincolo, sentita la Commissione stessa», ha annullato «la deliberazione in data 22 luglio u.s. della Commissione provinciale di Verona, per la parte riguardante il vincolo della zona del fiume Fibbio nel Comune di San Martino Buon Albergo», invitando la predetta Soprintendenza a «promuovere una nuova riunione della Commissione stessa per un riesame della questione [...], tenendo presente che eventuali proposte dovranno essere adottate separatamente dalla proposta di svincolo di una parte della zona in questione»;

Considerato che in data 31 ottobre 1967 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona ha posto all'ordine del giorno la proposta di ampliamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 e la proposta di annullamento parziale con riferimento a «tutta la zona del Comune a sud della Strada Statale n. 11» e che tale proposta di annullamento parziale è stata «accettata all'unanimità lasciando però al Superiore Ministero l'apprezzamento discrezionale sull'opportunità o meno dello svincolo»;

Considerato che a seguito della predetta riunione la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona ha avviato comunque la proposta di un'unica dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale è stata oggetto di discussione, anche nelle successive sedute, fino all'emanazione del sopraccitato provvedimento 18 novembre 1971;

Considerato che il Comune di San Martino Buon Albergo, in assenza di riscontri documentali adeguati, ha operato successivamente nella convinzione che la perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 fosse stata ridotta e che solo in data 29 marzo 2011 ha acquisito elementi che hanno ingenerato dubbi sulla fondatezza di tale convincimento («Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo);

Considerato che a seguito di tali accadimenti il Comune di San Martino Buon Albergo ha svolto ricerche e approfondimenti volti ad accertare l'efficacia della succitata dichiarazione di notevole interesse pubblico presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, presso la Provincia di Verona, presso la Regione del Veneto ed infine presso gli uffici centrali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, arrivando alla conclusione che tale provvedimento di tutela sarebbe a tutt'oggi efficace («Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo);

Considerata la situazione attuale, in cui si prospetta la circostanza che, a partire dal 18 novembre 1971, sono state intraprese e realizzate opere e lavori in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in un'ampia zona del territorio comunale che l'Amministrazione non riteneva sottoposta a tutela («Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo);

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, informata degli accadimenti (nota prot. 2952 del 1° febbraio 2013 della Soprintendenza, che attesta la ricezione della «Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con D.M. 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo), ha chiesto, con foglio prot. 3141 del 5 febbraio 2013, di acquisire il parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto in merito alla vicenda *de qua*;

Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con foglio prot. 3660 del 28 febbraio 2013, ha chiesto all'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali di esprimersi sulla vicenda predetta, chiedendo di acquisire, in particolare, l'avviso del medesimo sulla condotta da assumere riguardo le opere e i lavori di cui sopra;

Considerato che l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. 4157 del 13 marzo 2013, ha espresso il proprio avviso sul punto, indicando, tra le soluzioni che l'Amministrazione statale potrebbe adottare, «la possibilità di procedere in autotutela per l'annullamento o la conferma ("ex nunc") parziali del vincolo medesimo, con conseguente non sottoposizione a sanzione degli interventi edificatori medio tempore realizzati senza titolo paesaggistico»;

Considerato che, per quanto riguarda l'area ricadente nel territorio del Comune di Verona, la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 ha prodotto i propri effetti, in modo continuativo, a decorrere dalla sua emanazione, e che, pertanto, per quanto concerne detto territorio, non si ritiene necessario alcun intervento in via di autotutela;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, e aderendo a quanto indicato dall'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 4157 del 13 marzo 2013, di procedere in autotutela all'annullamento *in parte qua* del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, relativamente ad alcune delle aree individuate da detto decreto ricadenti nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo;

Ritenuto che parte delle aree individuate dal decreto ministeriale 25 ottobre 1961, così come una porzione di terreno ad est di dette aree, ricadenti nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo, corrispondenti all'area di pertinenza del fiume Fibbio, conservino notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)*, per le motivazioni di seguito riportate, e che, pertanto, necessitino di una nuova individuazione, ai sensi di quanto disposto dalla Parte III, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Considerato che l'area di pertinenza del fiume Fibbio, che conserva i valori paesaggistici oggetto del presente provvedimento, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, è delimitata come segue: lato nord-est: strada comunale della Pieve - strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di Sant'Antonio alla Madonnina, fino alla Pedrotta in confine con il comune di San Martino Buon Albergo - confine comunale di Verona e San Martino Buon Albergo - limite ovest dell'area sottoposta a tutela con decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino alla località Corte Drago; lato sud-ovest: strada interna da Corte Drago a Corte Tetra - strada interna da Corte Tetra alla località Cengia - strada comunale di Ferrazze fino al limite dell'edificato di Sant'Antonio - limite dell'edificato di Sant'Antonio - Fossa Murara da Sant'Antonio, per località Cavallo e Presa, fino alla località Falcona - Fossa Zenobia di Falcona fino alla chiesa parrocchiale di Montorio;

Ritenuto che l'area come sopra delimitata e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42/2004, per le motivazioni di seguito riportate:

Antecedentemente alla strutturazione antropica, l'area era caratterizzata da una zona collinare boscata e da terrazzamenti fluviali, definiti dal corso del fiume Fibbio. Il fiume nasce dalla confluenza di più polle sorgive, localizzate nei pressi dell'odierno abitato di Montorio Veronese. In epoca antica le risorgive vengono convogliate in un bacino («squadratum», secondo la definizione antica, «Squarà» nella accezione moderna), definito grazie allo sbarramento a sud del deflusso naturale delle acque con un muro d'argine (di cui esiste tutt'ora il basamento in pietra), e a ovest grazie a una diga, munita di chiuse per la regolazione delle acque.

Dal bacino Squarà si diparte il corso del Fibbio. Il fiume attraversa il centro di Montorio, dividendosi in più corsi d'acqua, caratterizzati da argini lapidei, successivamente giunge nell'aperta campagna dove ha forma serpeggiante.
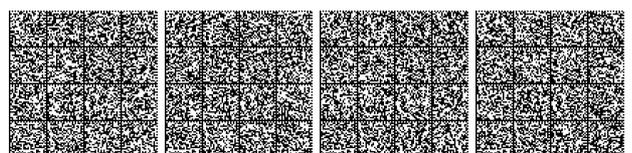
I primi insediamenti che hanno delineato l'area del nucleo storico di Montorio (Mons-taurus) hanno antiche origini (secoli VII-V a.C.), considerando il luogo favorevole per l'insediamento umano, grazie alla posizione rialzata, il clima mite, la presenza di fonti idriche. Con la pax romana e il favore concesso agli insediamenti verso valle, gli abitati sulla collina entrano in decadenza (oggi sono evidenti i resti dell'acropoli fortificata nella zona sud-orientale della collina e i resti di una necropoli a valle dell'attuale abitato). Durante i secoli II-I a. C., i primi nuclei abitati si collocavano vicino alle sorgenti settentrionali e lungo la zona dell'attuale via delle Logge, dove oggi si riscontrano tracce archeologiche di lavori di incanalamento delle sorgenti che hanno portato alla definizione dell'attuale laghetto Squarà. Nel Medioevo, l'elemento dominante dell'abitato di Montorio è rappresentato dal palazzo oggi denominato delle Logge, antico presidio delle acque di risorgiva che erano sotto il diretto controllo dei feudatari del Castello. A partire dal secolo X, con le successive proprietà ecclesiastiche e monastiche, e per un lungo periodo fino all'epoca scaligera e l'avvento della Repubblica veneziana, lo sfruttamento delle acque per scopi manifatturieri (presenza di folli, macine, cartiere, magli per la lavorazione del ferro) risulta, dai documenti cartografici, continuo nell'alto corso del fiume, anche se oggi non si attestano significative preesistenze edilizie. Solo a metà '800 l'abitato subisce sostanziali modifiche per l'insediamento, a valle del castello di Montorio, del cotonificio Rederer-Grassmayr (oggi ex-SAPEL) e della Filanda di G.B. Simeoni, che favoriscono la costruzione di alcune case operaie intorno a tali insediamenti. Nel secondo dopoguerra si assiste al decadere dell'industria manifatturiera locale, alla costruzione di alcune residenze nella zona collinare che sfruttano viste panoramiche, allo stesso tempo al definirsi e ristrutturarsi a valle di alcune residenze operaie. Alla fine degli anni '60, a nord dell'abitato storico si definisce un quartiere artigianale-industriale, a sud vengono lottizzate per scopi edilizi le ex proprietà Albertini e Mantovanelli. Nell'abitato attuale di Montorio, caratterizzato da un'edificazione non intensiva, anche se di edilizia comune, sono ancora apprezzabili, malgrado le recenti, consistenti, trasformazioni, frammiste a queste, singole emergenze storiche. Queste sono: i resti della cinta muraria del castello, l'ambito fluviale del fiume Fibbio, le infrastrutture legate al fiume e ai corsi d'acqua da questo derivati, fra cui emerge la preesistenza del laghetto dello Squarà, nonché altre preesistenze architettoniche quali: corte Dongili, oratorio San Carlo, chiesa di San Venerio e, nelle immediate vicinanze dell'abitato, villa Gemma, villa Zoppi Pavesi, forte John. Inoltre sono apprezzabili singoli segni che caratterizzano dal punto di vista storico-paesaggistico il territorio, quali il capitello detto «Quatro Cristi» e alcuni tratti di muretti di divisione dei broli.

Il fiume Fibbio, grazie all'alimentazione continua e regolare del suo letto e alla vicinanza del territorio limitrofo a Verona, è stato sede di insediamenti proto-industriali ed opifici che garantivano prodotti alla città dall'Alto Medioevo fino all'ultimo ventennio dell'800 ed ha subito nel tempo cambiamenti nel suo corso allo scopo di ottimizzare la captazione delle acque per scopi manifatturieri. Durante il Medioevo la valle del fiume, legata alla collina di Montorio, non presenta fortificazioni di rilievo, ma si configura come territorio aperto, grazie alla presenza del castello di Montorio, consentendo il passaggio graduale da zona di importanza prettamente militare e strategica a zona in cui ha potuto originarsi uno sviluppo di attività in condizioni favorevoli. Con l'espansione demografica cinquecentesca dello Stato veneto, l'utilizzo delle acque del fiume Fibbio viene regolamentato e ciò porta a iniziative di razionalizzazione del territorio limitrofo: bonifiche e parcellizzazioni dell'utilizzo del suolo agrario nelle zone libere, non più boscate o cespugliate, che precedentemente erano utilizzate a pascolo. Dopo la metà del '500, l'attività di follatura della lana è in declino e le zone limitrofe al corso d'acqua divengono oggetto di opere di ulteriore valorizzazione fondiaria, che portano all'incremento delle attività di coltivazione e alla diversificazione dell'attività di allevamento. Ciò porta alla costruzione di una serie di canali e «seriole» per l'irrigazione dei fondi agrari, matrice della strutturazione in poderi, composti da grandi appezzamenti e case coloniche. Durante il '600 si definisce e precisa il processo di assestamento del territorio agricolo, fino a assumere la struttura territoriale e l'aspetto paesaggistico attuali, per quanto riguarda le matrici costitutive e le caratteristiche di fondo delle invarianti paesaggistiche. In tale periodo i mulini sono in gran parte dismessi, o riutilizzati come edifici per la regolarizzazione dei flussi delle acque che alimentano i canali di irrigazione della campagna limitrofa e, contemporaneamente, sorgono lungo il corso del fiume le prime pile da riso. Fra la fine del '700 e i primi anni dell'800, si consolida ulteriormente l'assetto delle campagne, che vengono maggiormente sfruttate, e si specializzano ulteriormente le coltivazioni tramite il consolidamento della coltivazione del riso e del mais. I mulini si dotano in gran parte di attrezzature specifiche (nuove ruote) per la macinazione differenziata di farina bianca e gialla. Nel corso del '900, con l'espansione industriale, l'alto corso del fiume, prossimo a Montorio, non è toccato dallo sviluppo industriale-edilizio del basso corso, prossimo a Verona, e preserva, nel tessuto agrario e nel rapporto di questo con il fiume, le caratteristiche consolidate nei secoli precedenti e, in particolare, del '700-'800. In questo periodo i grandi mulini a cilindri di Montorio (di cui esempio tipico è il mulino Sartori), da considerarsi come attrezzature industriali, non sconvolgono l'assetto territoriale-paesaggistico, come avviene peraltro nella parte bassa del corso del fiume, dove sono cancellate importanti tracce di edilizia proto-industriale e i segni del percorso e delle derivazioni del fiume a scopo molitorio.

Lo stratificarsi dell'antropizzazione sugli elementi naturali ha portato a due tipi di paesaggio attuale. A nord e attorno al centro abitato di Montorio si riscontra un ambito collinare, nella piana est, in particolare lungo le fosse Murara e Zenobia (canali di irrigazione derivati dal Fibbio), e lungo i fossi e le risorgive, si riscontra un ambito fluviale. L'ambito collinare conserva spiccati valori naturalistici per la presenza di zone boscate. L'ambito fluviale, a tratti sinuoso, è strettamente connesso alla pianura coltivata grazie a un reticolo idrologico, ancora riconoscibile (eccetto che nei centri abitati o nelle zone occupate da altri manufatti). Le superfici coltivate sono caratterizzate da corridoi di vegetazione arborea ed arbustiva lungo i confini degli appezzamenti pressoché ininterrotti (salvo l'attraversamento di centri abitati o di altri manufatti). Gli insediamenti antropici si dispongono isolati o raccolti in piccoli nuclei sparsi nel territorio pianeggiante (se si eccettua l'abitato di Montorio, che rappresenta un centro edilizio di dimensioni più consistenti).

Gli ambiti e le componenti paesaggistiche descritte si integrano in un insieme di singolare equilibrio unitario, in modo particolare per i seguenti aspetti. Lungo le sponde del Fibbio la vegetazione naturale permette soste che invitano alla contemplazione degli aspetti naturalistici, intercalati da tratti di campagna coltivata. I sentieri lungo i vari corsi d'acqua permettono l'accesso a zone naturalistiche di pregio e l'apprezzamento di elementi naturalistici autoctoni. Nella zona pianeggiante, la presenza delle aree boscate si estende, a tratti, all'ambito fluviale, ed è apprezzabile la fruizione visiva delle colline circostanti da punti di vista di notevole bellezza, disposti sia sulla strada comunale per Ferrazze, sia sul percorso pedonale lungo gli argini dei fossi Muraria e Zenobia. Le coltivazioni sono inserite armonicamente nell'ambito naturale, in modo che la vegetazione spontanea risulta sovente cornice alle stesse coltivazioni. Ciò permette di apprezzare il paesaggio stanziale che invita, a sua volta, all'apprezzamento di ritmi lenti di vita, non legati agli eccessi della modernità, spesso associabile a momenti di silenzio, dati dallo scarso traffico veicolare e l'assenza di rumori molesti. Le case sparse e le piccole corti si armonizzano sia con l'ambito naturalistico, sia con l'ambito coltivato, in modo da restituire il senso di una vita in armonia fra le componenti antropiche (non preponderanti) e naturali. L'abitato di Montorio, considerando la modesta densità edilizia, grazie alla presenza di aree verdi al suo interno, si integra con il contesto agricolo-naturalistico circostante in modo da consentire la gradualità del passaggio fra il centro abitato e la campagna, e consentire, al suo interno, punti di vista sulle colline circostanti. Le singole emergenze in precedenza descritte nella parte alta del corso del Fibbio, a partire dal laghetto dello Squarà, così come il centro abitato di Montorio e le zone aperte limitrofe, invitano a soste in contesti di rilevante bellezza, per la possibilità di contemplare, a tratti, aspetti storico-archeologici nella cornice naturalistica locale, restituendo il senso complessivo di un paesaggio profondamente stratificato e, al contempo, in armonia con i ritmi della natura.

Sono infine frequenti, su tutto il territorio e le strade comunali, gli affacci sulle colline circostanti che, in alcuni casi, permettono punti di vista di notevole bellezza per il loro aspetto estetico e tradizionale sul castello di Montorio e le colline circostanti;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, sia necessario dettare la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio;

Tutto ciò premesso

formula la seguente proposta

1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 è annullata *in parte qua*, modificata nella perimetrazione relativamente ad alcune aree ricadenti nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo e confermata, nel suo perimetro, relativamente alle aree ricadenti nel territorio del comune di Verona.
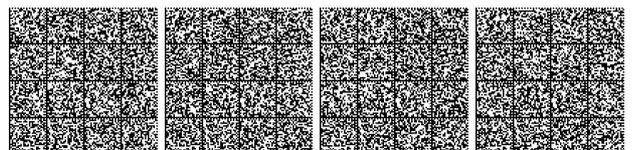
Il perimetro della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, come modificato a seguito del presente provvedimento, comprende l'area di pertinenza del Fiume Fibbio, sita nell'ambito dei Comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, come delimitata in premessa e come rappresentata nell'unita planimetria.

2. Nella predetta area, che si propone di dichiarare di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 21 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico di un'area compresa nei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona:

a) paesaggi agrari, naturali e boschivi:

sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture autoctone; il mantenimento degli assetti arborei boschivi e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni, volte a disciplinare tali finalità;

non sono consentiti, di norma, interventi che modifichino la morfologia naturale del territorio, gli elementi storici caratterizzanti il territorio medesimo, gli assetti arborei (con particolare riferimento a quelli boschivi) e le colture autoctone dei vari contesti;

non sono consentiti:

l'apertura di nuove cave;

gli interventi di sostituzione dei terreni boschivi con colture agricole con essi incompatibili;

la riduzione a coltura dei terreni boschivi che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;

la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ove alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;

l'introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;

b) ambiti fluviali:

sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico delle aree fluviali, comprensive delle relative sponde; il censimento e catalogazione delle specie vegetali di pregio, presenti sul territorio, nonché le modalità di utilizzo delle informazioni raccolte al fine di metterle a disposizione lungo i percorsi di visita, tramite avvisi o cartelli di indicazione aventi carattere di semplicità e minimo impatto sul contesto paesaggistico; lo studio, il censimento e la catalogazione delle opere e dei manufatti idraulici - anche rinvenuti nel corso di interventi edilizi - con valenza storico-paesaggistica presenti lungo i corsi d'acqua, ai fini della loro conservazione e valorizzazione;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità;

gli interventi di sicurezza idraulica, disciplinati dagli Enti competenti, devono essere realizzati anche in considerazione dell'aspetto naturalistico dei corsi d'acqua e delle relative sponde;

non è consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;

c) aree a verde:

sono ammessi gli interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, in caso di comprovata necessità, ricorrendo ad essenze autoctone appropriate;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree a verde, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;

d) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale, non possono formare oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni;

laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico, si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione che gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e protezione degli immobili;

in deroga alle disposizioni precedenti è consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze;

è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia provata, con apposita documentazione, l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi;

in corrispondenza delle coperture non è consentita, di norma, la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi estranei alla tradizione costruttiva locale;

non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici di particolare pregio, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;

l'installazione di tende o velari sugli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, è consentita, a condizione che non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica degli edifici stessi;

sono ammessi interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, con particolare riguardo al ripristino e al rifacimento delle coperture, anche relativamente agli elementi accessori o decorativi (per esempio: comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole);

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare gli interventi sopra indicati;

e) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera *d)*, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione, ed ampliati (planimetricamente e volumetricamente). Le ricostruzioni devono rispondere ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità e integrazione con il tessuto insediativo e non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare le ricostruzioni di edifici non appartenenti al tessuto edilizio storico;

f) viabilità e spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico:

è vietata l'asfaltatura dei sentieri e delle piste pedonali e ciclabili;

è assicurata la tutela delle componenti distintive della viabilità e degli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinarne la conservazione e il restauro;

g) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:

sono consentiti l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purché non ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in nodo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive e paraboliche sugli edifici e sulle costruzioni devono essere realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati;

h) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:

è prescritto, di norma, il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla metà del Novecento, ricomprensibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose;

gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, realizzati anteriormente alla metà del Novecento, devono essere conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Gli apparecchi illuminanti di nuova fornitura o installazione devono rispettare l'iconografia storica del luogo e i correlati caratteri luministici, al fine di garantire la conservazione percettiva dei valori paesaggistici e l'unitarietà figurativa dei complessi di cose immobili con valore storico-paesaggistico;

qualora si preveda la modifica delle aperture corrispondenti alle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni situate nelle zone di cui alla precedente lettera *d)*, è assicurato il ripristino, anche sulla base della documentazione d'archivio, delle dimensioni e della configurazione storica, con riferimento particolare al contenimento dello sviluppo ininterrotto delle superfici vetrate. Gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, con l'utilizzo di materiali di tipo tradizionale. In tutti casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico, ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura;

gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, costituiscano espressione significativa della storia della comunità e dei luoghi, devono essere restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni relative agli elementi di arredo, all'illuminazione pubblica, alle vetrine ed alle insegne degli esercizi commerciali;

i) servizi e impianti a rete:

negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;

dovrà essere effettuato, laddove possibile, il riordino delle canalizzazioni e dei condotti esterni;

l) pavimentazioni e recinzioni:

le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati e simili) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere e simili) che costituiscono espressione della tradizione locale e di particolare pregio devono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione;

m) insegne e cartelli pubblicitari:

è vietata, di norma, la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità. Sono ammesse, in numero limitato, insegne e indicazioni turistiche che siano rispettose dei vari contesti paesaggistici, con particolare riferimento ai quadri naturali e ai principali punti di vista e sosta.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvederà alla trasmissione al Comune di San Martino Buon Albergo e al Comune di Verona della presente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, ai fini degli adempimenti di cui al precedente art. 139, comma 1, e a dare comunicazione della stessa alla provincia interessata.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà altresì alla pubblicazione della notizia della presente proposta e della sua intervenuta pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su uno a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla predetta Soprintendenza, entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione della presente proposta all'albo pretorio del Comune di San Martino Buon Albergo e all'albo pretorio del Comune di Verona.

Avverso la presente proposta è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni.

Verona, 16 dicembre 2013

Il soprintendente: GAUDINI

Comune di San Martino Buon Albergo (Verona)

Comune di Verona

metri 0 50 100 200 500 1 km
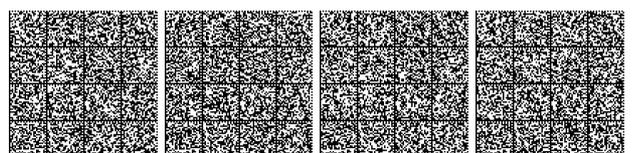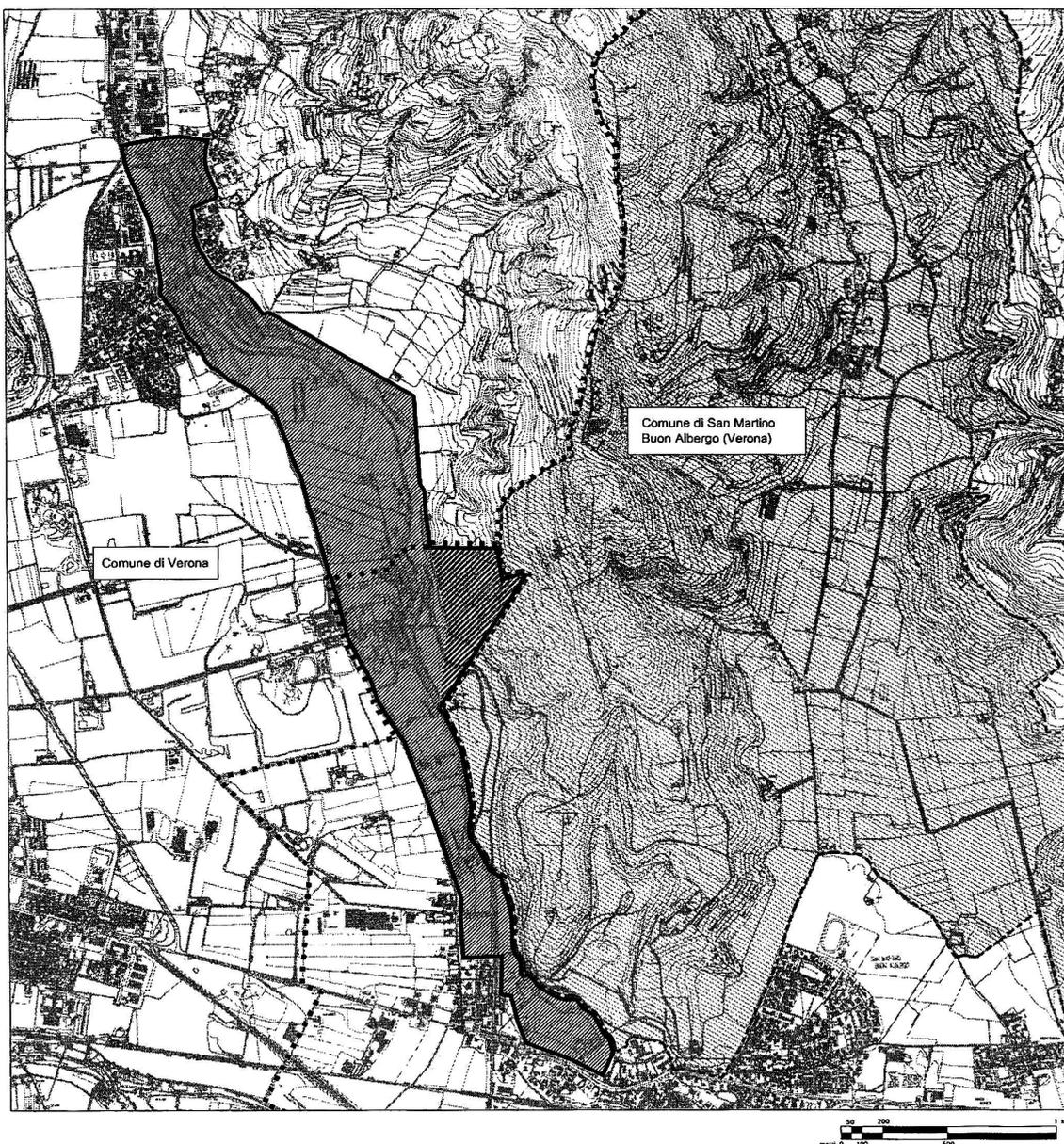
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Gianna Gaudini)

Proposta di annullamento *in parte qua* e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona»

Legenda

- area di cui alla presente proposta
- area già tutelata con decreto ministeriale 25 ottobre 1961, come modificata con la presente proposta
- area di nuova individuazione
- area tutelata con decreto ministeriale 18 novembre 1971
- confini comunali

14A06823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectron» 100 MG/ML soluzione per uso in acqua da bere.

Estratto del provvedimento n. 642 del 4 agosto 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «SPECTRON» soluzione per uso in acqua da bere.

Confezioni:

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 104231030;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104231016;

Fustino da 5 litri - A.I.C. n. 104231028.

Titolare: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Modifica: Variazione tipo IA C.I.1 a Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme all'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di referral) in linea con la Decisione di Esecuzione della Commissione «C(2014)1484 def.» del 4 marzo 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxacina da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Numero procedura europea: IE/V/0248/001/IA/003.

Si autorizzano, per il medicinale indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

Tempo di attesa - Paragrafo 4.11 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto:

Polli: Carne e visceri: da 3 a 7 giorni;

Tacchini: Carne e visceri: da 3 a 13 giorni.

«Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per il consumo umano.»

«Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione.»

Quest'ultime due frasi vengono inserite al paragrafo 4.7 dell'RCP e al corrispondente punto 12 dell'etichette-foglio illustrativo.

Indicazioni per l'utilizzazione - paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e corrispondente punto 4 del foglio illustrativo-etichetta, che vengono modificati come segue: Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina.

Polli:

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Avibacterium paragallinarum;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli.

Tacchini:

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli.

Paragrafi 4.3 e 4.4 del RCP e i relativi punti 5 e 12 dell'etichetta-foglietto illustrativo, diventano rispettivamente: «Non usare per la profilassi. Non usare quando è nota la resistenza/resistenza crociata ai (fluoro) chinoloni nel gruppo di animali destinato al trattamento» e «Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare l'organismo».

Paragrafo 4.5 del RCP ed il relativo punto 12 dell'etichetta-foglio illustrativo, diventano: «Da quando l'impiego dell'enrofloxacina nel pollame è stato autorizzato per la prima volta, si sono registrate una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni e la comparsa di organismi resistenti. Resistenza è stata segnalata anche in Mycoplasma synoviae nell'UE».

Relativamente al paragrafo 4.9 del RCP - Posologia - ed il relativo punto 8 dell'etichetta-foglio illustrativo, si apportano le seguenti modifiche:

«Polli e tacchini: 10 mg enrofloxacina/kg peso corporeo per giorno per 3-5 giorni consecutivi. Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive. In assenza di un miglioramento clinico entro 2-3 giorni, si deve considerare prevedersi una terapia antimicrobica alternativa sulla base dei test di sensibilità.»

Infine viene modificato il paragrafo 5 del RCP - Proprietà farmacologiche:

«Gruppo farmacoterapeutico: antibatterici chinolonici e chinossalinici, fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90.

Spettro antibatterico

L'elettrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp. È stata dimostrata la sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).

Tipi e meccanismi di resistenza

È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni ha cinque cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi IV che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) sintesi di proteine protettive della girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.»

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 18 aprile 2014 (*G.U.* del 22-04-2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06826

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quinoflox 100 MG/ML» soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli.

Estratto del provvedimento n. 648 del 6 agosto 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «QUINOFLOX 100 MG/ML» Soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104332010;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 104332022.

Titolare: Global Vet Health SL C/Capçanes n. 12-bajos - Poligono Agro-Reus 43206 - REUS Tarragona (Spagna).

Modifica:

Variazione tipo IA C.I.1 a Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme all'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di referral) in linea con la Decisione di Esecuzione della Commissione «C(2014)1484 def.» del 4 marzo 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxacina da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Numero procedura europea: ES/V/0161/001/IA/001.

Per effetto della suddetta variazione si autorizzano le seguenti modifiche:

Il paragrafo 4.11 - Tempo di attesa del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto deve essere modificato come segue:

«Polli: carne e visceri: da 4 a 7 giorni;

«Conigli: carne e visceri: 2 giorni (invariato).

Uso non autorizzato in animali che producono uova per il consumo umano.

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione».

Stessa modifica deve essere apportata al relativo punto 10 dell'etichetta-foglio illustrativo.

Le altre modifiche riguardano:

Indicazioni per l'utilizzazione - paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e il corrispondente punto 4 dell'etichetta-foglio illustrativo che diventa: «Trattamento di infezioni causate da batteri sensibili all'enrofloxacina».

«Polli (polli da carne, pollastre da rimpiazzo, galline da riproduzione):

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Avibacterium paragallinarum;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli».

Controindicazioni- paragrafo 4.3 dell'RCP e il relativo punto 5 dell'etichetta-foglio illustrativo, sono ora:

«Non usare in caso d'insufficienza renale o epatica;

Non trattare animali con disturbi della cartilagine di accrescimento;

Non somministrare ad animali con nota ipersensibilità all'enrofloxacina o a qualsiasi altro chinolone o ad uno qualsiasi degli eccipienti;

Non usare in uccelli produttori di uova destinate al consumo umano;

Non usare per la profilassi;

Non usare quando è nota la resistenza/resistenza crociata ai (fluoro)chinoloni nel gruppo di animali destinato al trattamento.

Vedere il Paragrafo 4.11.»

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione - paragrafo 4.4 dell'RCP e il relativo punto 12 del foglio illustrativo - prima riga - sono ora «Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare l'organismo».

Precauzioni speciali per l'impiego - paragrafo 4.5 dell'RCP - 1° capoverso e il relativo punto 12 *i)* dell'etichetta - foglio illustrativo - diventano: «Da quando l'enrofloxacina è stata registrata per prima volta nel pollame, si è verificata una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni nonché l'emergenza di microrganismi resistenti. Resistenza è stata segnalata anche in Mycoplasma synoviae nell'UE».

Posologia - paragrafo 4.9 - primi due capoversi dell'RCP e il relativo punto 8 dell'etichetta- foglio illustrativo sono ora:

«Per somministrazione orale in acqua da bere.

Polli e conigli:10 mg enrofloxacina/kg peso corporeo al giorno.

La durata del trattamento è di 3-5 giorni consecutivi nei polli; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive e nei conigli.

Se entro 2-3 giorni non si ottiene alcun miglioramento clinico, si deve prendere in considerazione una terapia antimicrobica alternativa in base ai test di sensibilità.»

Viene, inoltre, eliminata la seguente frase: «In caso di segni clinici di salmonella, la mortalità e l'escrezione di patogeni diminuiranno durante alcune settimane ma i patogeni non saranno eradicati.»

Proprietà farmacologiche - paragrafo 5 dell'RCP -

«Gruppo farmacoterapeutico: chinoloni e antibatterici chinossalinici, fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

L'enrofloxacina è una sostanza sintetica, antimicrobica d'ampio spettro, appartenente al gruppo degli antibiotici fluorochinolonici. È un battericida in azione con attività contro una gamma di batteri Gram positivi e Gram negativi e micoplasmi. I chinoloni agiscono principalmente per inibire il DNA-girase batterico, un enzima responsabile del controllo del super rotolamento del DNA batterico durante la replica. La nuova unione della doppia elica standard è inibita e produce una degradazione irreversibile del DNA cromosomico. I fluorochinoloni hanno anche un'attività contro i batteri nella fase stazionaria grazie a un'alterazione della permeabilità della parete della cellula fosfolipida della membrana esterna.»

«Spettro antibatterico: l'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp. È stata dimostrata sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).»

«Tipi e meccanismi di resistenza. È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni ha cinque cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoismerasi IV che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) sintesi di proteine protettive della girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.»

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 18 aprile 2014 (*G.U.* n. del 22/4/2014).

Il presente estratto, che annulla e sostituisce il Provvedimento n. 505 dell'11 giugno 2014, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A06827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Thymovar» 15 g strisce per alveare per api mellifere.

Provvedimento n. 670 del 12 agosto 2014

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/V/0120/IA/004/G.

Medicinale veterinario «THYMOVAR» 15 g strisce per alveare per api mellifere.

Confezioni:

sacchetto doppio con 2x5 strisce - A.I.C. n. 103879019.

Titolare A.I.C.: Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21 - 79540 Lörrach - Germany.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA - A.7: eliminazione sito responsabile rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente variazione:

eliminazione del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. Schaette AG, Stahlstrasse 5, 88339 Bad Waldsee, Germany.

Rimane autorizzato il seguente sito: Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21 - 79540 Lörrach - Germany.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06828

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» (AIC n. 101899).

Estratto del provvedimento n. 675 del 14 agosto 2014

Confezioni:

146 10 spugne da 20 mg;

159 25 spugne da 20 mg;

161 50 spugne da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - Centro Direzionale Milano Due, palazzo Canova - codice fiscale n. 01148870155.

Modifica:

Variazione di tipo IA: B.II.e.1 *a)* 1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; composizione qualitativa e quantitativa; forme farmaceutiche solide.

Si autorizza la modifica come di seguito descritto:

modifica della composizione qualitativa e quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito; tale nuovo confezionamento è costituito da un sacchetto (contenente 10, 25 o 50 spugne) costituito di poliestere PETP 12 μm/alluminio 9 μm/polietilene 50 μm (spessore totale: 71 μm; peso: 93 g/m^2).

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.5 del «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» (RCP) del medicinale in questione deve essere modificato come segue:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Le spugne vengono confezionate in sacchetti di poliestere/alluminio/polietilene (PETP/A1/PE), contenenti 10, 25 o 50 spugne.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Si approva il consequenziale aggiornamento del fascicolo tecnico di registrazione del medicinale veterinario nelle sezioni pertinenti la modifica apportata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06829

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duraciclina» 200 mg/ml soluzione per bovini, suini, ovini.

Estratto del provvedimento n. 612 del 28 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario DURACICLINA 200 mg/ml soluzione per bovini, suini, ovini.

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102251016;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102251028.

Titolare: Bayer S.p.A. Viale Certosa n. 130 - 2015 (MI). Codice fiscale n. 05849130157.

Modifica: variazione di tipo II - B.II. E.1: Modifica del confezionamento primario (sistema di chiusura) di un medicinale sterile.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP deve essere modificato nel punto 6.5 come segue:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

I flaconi contenenti la soluzione iniettabile, da 100 e 250 ml, sono in vetro ambrato di tipo II, chiusi da un tappo di gomma bromo butilica, sigillati da una capsula in alluminio non laccato.

Mentre in accordo con il QRD template gli stampati (RCP, foglietto illustrativo ed etichette) il punto 6.2 deve essere modificato come segue:

6.2 Incompatibilità

In mancanza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

Evitare la diluizione con soluzioni di Sali di calcio, per la formazione di precipitati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril», soluzione orale 100 mg/ml per polli e tacchini.

Estratto provvedimento n. 643 del 4 agosto 2014

Medicinale veterinario FLOXATRIL soluzione orale 100 mg/ml per polli e tacchini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103824013;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103824025;

bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103824037.

Titolare: Virbac, 13 ème rue LID-BP 27-06511 - Carros Cedex - France.

Modifica: variazione tipo IA C.I.1 a Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme all'art. 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di referral) in linea con la decisione di esecuzione della Commissione «C(2014)1484 def.» del 4 marzo 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxacina da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Numero procedura europea: IE/V/0181/001/IA/006.

Si autorizzano, per il medicinale indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

tempo di attesa - paragrafo 4.11 del riassunto delle caratteristiche del prodotto - paragrafo 8 delle etichette interna ed esterna ed il corrispondente punto 10 del foglio illustrativo:

polli: carne e visceri: da 3 a 7 giorni;

tacchini: carne e visceri: da 4 a 13 giorni.

Uso non autorizzato in volatili che producono uova per il consumo umano.

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'inizio dell'ovodeposizione;

indicazioni per l'utilizzazione - paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente punto 4 del foglio illustrativo, che vengono modificati come segue: trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina.

Polli:

Mycoplasma gallisepticum

Mycoplasma synoviae

Avibacterium paragallinarum

Pasteurella multocida

Escherichia coli

Tacchini:

Mycoplasma gallisepticum

Mycoplasma synoviae

Pasteurella multocida

Escherichia coli;

controindicazioni - paragrafo 4.3 del RCP e il relativo punto 5 del foglietto illustrativo vengono modificati come segue: non usare per la profilassi. Non usare quando è nota l'insorgenza di resistenza/resistenza crociata ai (fluoro) chinoloni nel gruppo di animali da trattare;

avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione - paragrafo 4.4 del RCP ed il relativo punto 12 del foglio illustrativo - prima riga - diventano «Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare il microorganismo»;

precauzioni speciali per l'impiego - paragrafo 4.5 del RCP - 4° capoverso e il relativo punto 12 del foglio illustrativo - 5° capoverso, diventano: «Da quando l'enrofloxacina è stato registrata per la prima volta nel pollame, si è verificata una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni nonché l'emergenza di microrganismi resistenti. Nella UE è stata inoltre segnalata resistenza da parte di Mycoplasma synoviae»;

interazioni - paragrafo 4.8 del RCP, diventa: quando i fluorochinoloni sono stati combinati con altri antimicrobici, come i macrolidi o le tetracicline, è stato dimostrato un effetto antagonista;

posologia - paragrafo 4.9 - primi due capoversi del RCP ed il relativo punto 8 del foglio illustrativo, diventano:

dosaggio: polli e tacchini: 10 mg enrofloxacina/kg peso corporeo al giorno per 3-5 giorni consecutivi. Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive. Se entro 2-3 giorni non si ottiene alcun miglioramento clinico, si deve prendere in considerazione una terapia antimicrobica alternativa sulla base dei test di sensibilità.

Somministrazione attraverso l'acqua di bevanda. Assicurarsi sempre che venga consumata tutta la dose offerta. L'acqua medicata deve essere preparata fresca ogni giorno, subito prima di essere offerta agli animali. L'acqua di bevanda deve essere medicata per tutto il periodo di trattamento e non deve essere disponibile nessun altra fonte d'acqua.

Determinare il peso corporeo degli animali il più accuratamente possibile per evitare un sottodosaggio. Utilizzare solo pre-soluzioni fresche, preparate ogni giorno prima di iniziare il trattamento. I sistemi di pompaggio devono essere controllati costantemente per garantire l'appropriata medicazione. Svuotare il sistema di abbeverata e riempirlo con l'acqua medicata prima di iniziare il trattamento.

Calcolare come segue la quantità giornaliera (ml) di Floxatril richiesta per il periodo di trattamento: numero totale di animali x peso corporeo medio in kg x 0,1 = volume totale (ml) per giorno.

«Floxatril» può essere immesso direttamente nel serbatoio di raccolta o introdotto attraverso una pompa di distribuzione dell'acqua.

Utilizzare apparecchiature dosatrici apposite e correttamente calibrate. Tutta l'acqua medicata dopo le 24 ore deve essere rimossa.

Il punto 7 delle etichette diventa: somministrare con l'acqua di bevanda;

proprietà farmacologiche - paragrafo 5.1 del RCP - 2° capoverso, diventa:

Spettro antibatterico.

L'elettrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp.

In vitro è stata dimostrata la sensibilità di ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).

Tipi e meccanismi di resistenza.

È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni trae origine da cinque cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoismerasi IV che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) sintesi di proteine protettive dalla girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe degli antimicrobici dei fluorochinoloni è diffusa;

incompatibilità - paragrafo 6.2 del RCP e relativo paragrafo 12 del foglio illustrativo vengono modificati come segue: nessuna conosciuta. In assenza di studi di compatibilità, questo prodotto medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 18 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06835

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-207) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00